

Condizioni di vendita e fornitura della Solar-Fabrik AG, Friburgo

Solar-Fabrik AG
Munzinger Str. 10
79111 Freiburg
Germania
Tel. +49 (0)761 4000-0
Fax +49 (0)761 4000-199
www.solar-fabrik.de

Le seguenti Condizioni di vendita e fornitura della Solar-Fabrik AG, Friburgo, sono validi per tutte le nostre offerte presenti e future e per tutti i contratti stipulati con noi.

1. Disposizioni generali/Ambito d'applicazione

- 1.1 Le nostre Condizioni di vendita e fornitura sono validi solo ed esclusivamente nei confronti di imprese, persone giuridiche del diritto pubblico o patrimoni speciali del diritto pubblico ai sensi dell'Art. 310 comma 1 del Codice civile tedesco.
- 1.2 Condizioni generali di contratto del cliente, che derogano o siano in contrasto con le nostre Condizioni di vendita e fornitura, non divengono parte costituente del contratto stipulato con noi, anche qualora esse non vengano esplicitamente contestate da parte nostra.
- 1.3 Condizioni del cliente, che derogano o siano in contrasto con le nostre Condizioni di vendita e fornitura, vengono riconosciute soltanto qualora ne abbiamo approvato la validità esplicitamente e per iscritto.

2. Stipula del contratto

- 2.1 Il perfezionamento di un contratto fra la Solar-Fabrik AG ed il cliente avviene tramite nostra conferma scritta d'ordine o tramite fornitura della merce ordinata. Per il contenuto del contratto, in particolare per l'entità delle prestazioni, fa fede unicamente la nostra conferma d'ordine o un contratto stipulato per iscritto da entrambe le parti, incluse le presenti Condizioni di vendita e fornitura. Queste riproducono in

modo esaustivo tutti gli accordi presi dalle parti contrattuali in merito all'oggetto stesso del contratto.

- 2.2 Ci riserviamo esplicitamente modifiche rispetto alle immagini e descrizioni, ai disegni ed ai dati relativi a pesi e dimensioni contenuti nei nostri depliant, listini prezzi, cataloghi e nelle nostre offerte, purché la merce fornita non subisca modifiche sostanziali ovvero la sua qualità venga migliorata ovvero le modifiche o differenze risultino accettabili per il cliente.

3. Prezzi e condizioni di pagamento

- 3.1 I nostri prezzi si intendono come prezzi di fabbrica, inclusi costi d'imballaggio ed assicurazione, esclusi costi di spedizione. Inoltre va aggiunta l'IVA come da legge.

Per la fornitura di merci in altri Paesi dell'UE viene applicata l'IVA rispettivamente valevole negli scambi con la Repubblica Federale Tedesca. Qualora un cliente di un altro Paese dell'UE ci dimostri di possedere una partita IVA, possiamo emettere la fattura al netto.

- 3.2 Qualora dopo la stipula del contratto si verifichi una modifica dei costi (= aumento o diminuzione) dovuta al costo delle materie prime, la Solar-Fabrik AG si riserva il diritto di modificare i prezzi prima della fornitura dei prodotti, informandone il cliente per iscritto. Dietro richiesta del cliente la Solar-Fabrik fornirà le prove dell'eventuale aumento dei costi. Il cliente può sollevare opposizione contro la modifica dei costi entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione scritta. In tal caso la Solar-

Fabrik ha il diritto di effettuare la fornitura della merce al cliente al prezzo fino ad allora vigente, oppure, in alternativa, di disdire il contratto in iscritto con effetto immediato per quanto concerne la quantità di merce ancora da consegnare.

- 3.3 Fatto salvo il caso in cui la conferma d'ordine contenga disposizioni differenti, il prezzo d'acquisto va pagato per intero senza detrazioni entro quattordici (14) giorni dalla data della fattura. La detrazione di uno sconto necessita di uno specifico accordo scritto.
- 3.4 Qualora il cliente cada in mora, abbiamo il diritto di pretendere gli interessi di mora secondo l'Art. 288 del Codice civile tedesco. Ciò non esclude la rivendicazione di ulteriori danni causatici dalla mora.
- 3.5 Il cliente può compensare le nostre pretese soltanto con contropretese incontestate, passate in giudicato oppure da noi riconosciute.

4. Termini di consegna, ritardo ed impossibilità

- 4.1 Termini e scadenze di consegna si uniformano agli accordi presi in ogni singolo caso. Termini e scadenze di consegna valgono soltanto a condizione che noi stessi siamo stati riforniti correttamente ed in tempo utile. Ci facciamo carico del rischio di approvvigionamento, indipendentemente da una nostra colpa, soltanto nel caso in cui ciò sia stato concordato in modo esplicito. Termini e scadenze di consegna sono rispettati se la merce da consegnare viene spedita in tempo utile o, qualora sia stata concordata la consegna della merce franco fabbrica, se la merce

è pronta per la spedizione e ne è stata data notifica. Non rispondiamo di ritardi nel trasporto che esula dalla nostra responsabilità.

- 4.2 Non rispondiamo per il mancato adempimento del contratto, in particolare per l'impossibilità di consegna o per ritardi, qualora questi siano causati da forza maggiore (per es. catastrofi naturali, guerra, sommosse) o da altri eventi non prevedibili al momento della stipula del contratto ed esulanti dalla nostra responsabilità (per es. malfunzionamenti di qualsiasi tipo, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nel trasporto, scioperi, serrate ammesse dalla legge, mancanza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà nell'ottenimento dei necessari permessi amministrativi, provvedimenti delle autorità, mancata, errata o ritardata consegna da parte dei fornitori). Ci assumiamo l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il cliente, non appena sia evidente che i termini di consegna concordati non potranno essere rispettati. In tale caso, qualora sia prevedibile che non possiamo effettuare la fornitura entro un lasso di tempo ragionevole ed accettabile per il cliente – al più tardi tuttavia entro 4 mesi -, è concesso sia a noi che al cliente recedere dal contratto. Ciò vale anche nel caso in cui le ragioni di impedimento sussistano ancora dopo 4 mesi dalla data della nostra comunicazione. Qualora le ragioni di impedimento fossero state prevedibili per noi già al momento della stipula del contratto, non abbiamo il diritto di recedere dal contratto stesso. In caso di impedimenti di natura transitoria, i termini della consegna o delle prestazioni si prolungano o si posticipano per la durata dell'impedimento più un adeguato periodo d'avviamento.
- 4.3 Qualora il cliente cada in mora d'accettazione o violi in modo colposo altri obblighi di cooperazione, abbiamo il diritto di pretendere il risarcimento del danno che ne abbiamo riportato, incluse eventuali spese supplementari. Dopo il decorso di un adeguato termine, da noi fissato, possiamo recedere dal contratto e / o far valere un risarcimento forfettario pari al 5 % dell'importo dell'ordine. Ad entrambe le parti è concesso esplicitamente

il diritto di dimostrare che l'entità del danno subito sia maggiore o inferiore, oppure, in generale, che non sia effettivamente insorto un danno.

- 4.4 Assumiamo la responsabilità, a norma di legge, per ritardo delle prestazioni, nei casi in cui tale ritardo sia intenzionale oppure sia dovuto a colpa grave da parte nostra o di un nostro rappresentante o di un nostro ausiliario. Negli altri casi di ritardo delle prestazioni la nostra responsabilità è limitata al 15 % del valore della fornitura. Si esclude un'ulteriore responsabilità per ritardi delle prestazioni. Tali delimitazioni ed esclusioni della responsabilità non valgono in caso di violazione della vita, dell'incolumità o della salute individuali, oppure in caso di violazione di un fondamentale obbligo contrattuale in conformità alla cifra 7.6, nonché in caso di contratti a termine fisso ai sensi dell'Art. 376 del Codice commerciale tedesco o dell'Art. 286 comma 2 no. 4 del Codice civile tedesco.
- 4.5 Qualora la fornitura della merce ordinata risulti impossibile per motivi di cui siamo tenuti a rispondere, il cliente ha il diritto di pretendere il risarcimento dei danni ovvero la rifusione delle spese in conformità alle norme di legge.
- 5. Trapasso del rischio, imballaggio**
- 5.1 Tutte le consegne avvengono dalla fabbrica o dal deposito di consegna. Luogo d'adempimento è Friburgo in Brisgovia.
- 5.2 Qualora la merce, dietro richiesta del cliente, venga spedita in un luogo diverso dal luogo d'adempimento, il rischio trapassa al cliente non appena la merce sia stata consegnata allo spedizioniere, al vettore oppure alla persona o all'istituto incaricati di eseguire la spedizione.
- 5.3 Qualora il cliente cada in mora d'accettazione, durante il periodo di mora rispondiamo soltanto del dolo o della colpa grave. Qualora al cliente sia dovuto una cosa generica, il rischio trapassa al cliente nel momento in cui questo cade in mora in quanto non accetta l'oggetto che gli è stato offerto.
- 5.4 Sono ammesse forniture parziali.

- 5.5 Il cliente si fa carico dello smaltimento di tutti gli imballaggi a proprie spese. Non siamo tenuti al ritiro degli imballaggi.

6. Riserva della proprietà

- 6.1 Le merci da noi fornite rimangono di nostra proprietà fino all'integrale adempimento di tutte le nostre pretese derivanti dall'intero rapporto d'affari con il cliente, in particolare fino al momento in cui questi abbia pareggiato e saldato tutti i conti
- 6.2 Il cliente ha l'obbligo d'immagazzinare le merci consegnate e soggette a riserva di proprietà in modo debito e separatamente dalle proprie merci o dalle merci di terzi.
- 6.3 Il cliente ha l'obbligo di assicurare a proprie spese le merci consegnate e soggette a riserva di proprietà contro i danni d'incendio, delle acque, del furto e furto con scasso. Il cliente ha l'obbligo di notificarci immediatamente un eventuale danno delle merci soggette a riserva di proprietà. Dietro nostra richiesta, ci deve essere esibita la polizza assicurativa. Il cliente ci cede anticipatamente tutte le pretese nei confronti dell'assicurazione derivanti dal contratto assicurativo. Da parte nostra accettiamo la cessione delle suddette pretese.
- 6.4 In caso di pignoramento o altro intervento di terzi sulla merce soggetta a riserva di proprietà, il cliente è tenuto ad informarcene immediatamente per iscritto.
- 6.5 Il cliente è autorizzato a rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà entro i termini delle regolari trattazioni commerciali, a condizione che egli non sia in ritardo nei pagamenti. Non sono ammesse operazioni di costituzione in pegno o di garanzia sulla merce soggetta a riserva di proprietà. Il cliente cede fin da ora alla Solar-Fabrik AG, a titolo di garanzia, ogni credito e rivendicazione relativi alla merce soggetta a riserva di proprietà e derivanti dalla rivendita o da un altro motivo giuridico (in particolare passaggio della proprietà al cliente finale, caso assicurativo, atto illecito), con tutti i diritti accessori. Da parte nostra accettiamo la cessione dei suddetti crediti

- e rivendicazioni. Conferiamo al cliente un'autorizzazione revocabile a riscuotere, a proprio nome e per nostro conto, i crediti che ci ha ceduto. Qualora il cliente non rispetti gli accordi contrattuali – in particolare nel caso in cui sia in ritardo con il pagamento di un credito -, possiamo pretendere che egli notifichi ai suoi clienti la cessione dei propri diritti e che ci fornisca tutte le informazioni ed i documenti necessari per la riscossione dei nostri crediti.
- 6.6 In caso di violazione degli obblighi contrattuali da parte del cliente, particolarmente in caso di mora nel pagamento, siamo autorizzati, dopo aver fissato un termine congruo, a ritirare la merce soggetta a riserva di proprietà a spese del cliente. Il ritiro della merce va inteso come recesso del contratto. Abbiamo la facoltà di utilizzare la merce ritirata. Il ricavato dell'utilizzazione viene accreditato al cliente, previa detrazione di ragionevoli costi d'utilizzo.
- 6.7 Qualora la merce soggetta a riserva di proprietà venga unita ad altri oggetti, la riserva di proprietà continua a sussistere nei confronti della nuova merce risultante dalla suddetta unione. In tal modo acquisiamo una quota di comproprietà, pari alla relazione fra il valore della merce soggetta a riserva di proprietà (valore di fattura) ed il valore della nuova merce risultante. Qualora uno degli oggetti uniti insieme sia da considerare come elemento costitutivo principale, il cliente ci conferisce la comproprietà in misura pari alla relazione fra il valore della merce da noi fornita (valore di fattura) ed il valore della nuova merce risultante. Il cliente custodisce a titolo gratuito la nostra quota di comproprietà della nuova merce risultante. Qualora la merce soggetta a riserva di proprietà venga venduta come parte costituente della nuova merce risultante, la cessione anticipata conformemente alla cifra 6.5 avviene soltanto in misura pari al valore di fattura della merce soggetta a riserva di proprietà.
- 6.8 Qualora il valore delle garanzie, che ci spettano secondo le disposizioni indicate qui sopra, dovesse superare i nostri crediti per più del 10 %, siamo tenuti a svincolare le garanzie eccedenti. La scelta delle garanzie da svincolare spetta a noi.
- 6.9 Qualora le disposizioni legali del Paese, in cui si trova la merce da noi fornita, non consentano la riserva di proprietà o la consentano soltanto in forma ridotta, ci riserviamo la rivendicazione di altri diritti in riguardo alla merce fornita. Il cliente si obbliga a cooperare in tutti i provvedimenti (per es. registrazioni) necessari per l'attuazione della riserva di proprietà o degli altri diritti, che si sostituiscano alla stessa riserva di proprietà. Il cliente si impegna inoltre a partecipare alla protezione di tali diritti.
- 7. Garanzia**
- 7.1 Qualora la merce fornita sia difettosa, il cliente può far valere i diritti di garanzia ed esercitare i diritti costitutivi previsti dall'Art. 437 no. 2 del Codice civile tedesco, a condizione che abbia debitamente adempiuto ai suoi obblighi di controllo della merce e notifica del vizio secondo l'Art. 377 del Codice commerciale tedesco.
- 7.2 Qualora sussista un reclamo della merce acquistata, siamo autorizzati, a nostra discrezione, a riparare il difetto oppure a fornire merce esente da difetti. In caso di riparazione del difetto, ci impegniamo a farci carico di tutte le spese necessarie per l'eliminazione del vizio, in particolare dei costi di trasporto, della lavorazione e del materiale. Qualora in seguito ad operazioni di riparazione sostituiamo materiali da noi forniti ed appartenenti al cliente, acquistiamo la proprietà dei pezzi difettosi sostituiti.
- 7.3 Non sussiste vizio della cosa, qualora i reclami siano riconducibili a montaggio improprio o trattamento improprio da parte del cliente, ad utilizzo contrario alle prescrizioni o ad usura naturale. Qualora il cliente modifichi o ripari la merce da noi fornita, o faccia eseguire modifiche e riparazioni da terzi, la nostra responsabilità si estingue, a meno che il cliente non possa dimostrare che la modifica o riparazione non è causa o causa concorrente del difetto.
- 7.4 Il cliente è autorizzato, a sua discrezione, a dichiarare il recesso del contratto oppure a pretendere una riduzione del prezzo d'acquisto, qualora
- lasciamo scadere senza esito un termine ragionevole, fissato per l'eliminazione del vizio, oppure
 - la fissazione di un termine ragionevole per l'eliminazione del vizio sia superflua ai sensi delle disposizioni di legge, oppure
 - l'eliminazione del vizio non giunga a buon esito, oppure
 - l'eliminazione del vizio risulti impossibile.
- 7.5 Assumiamo la responsabilità secondo le norme di legge, nei casi in cui il cliente rivendichi diritti di risarcimento dei danni causati da un inadempimento degli obblighi, per dolo o colpa grave da parte nostra o di un nostro rappresentante legale o di uno dei nostri ausiliari.
- 7.6 Assumiamo la responsabilità secondo le norme di legge, nei casi in cui noi o uno dei nostri ausiliari abbia violato in modo colposo un fondamentale obbligo contrattuale (cosiddetto obbligo cardinale). Il termine del cosiddetto obbligo cardinale indica astrattamente quegli obblighi, il cui adempimento è indispensabile per la regolare esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale può regolarmente fare affidamento. In tali casi tuttavia la responsabilità è limitata al danno tipico e prevedibile, a meno che non ci venga addebitato un atto doloso.
- 7.7 Resta intatta la responsabilità per danni derivanti da violazione della vita, dell'incolumità o della salute individuali, che siano riconducibili ad un inadempimento colposo degli obblighi da parte nostra o ad un inadempimento intenzionale o negligente degli obblighi da parte dei nostri rappresentanti legali o dei nostri ausiliari. Altrettanto vale per la responsabilità imprescindibile secondo la Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti.
- 7.8 La responsabilità è esclusa, fatte salve disposizioni diverse definite qui sopra.

7.9 Il termine di prescrizione dei diritti di garanzia è di ventiquattro (24) mesi. La prescrizione comincia a decorrere dalla consegna della merce ordinata. Recesso del contratto e riduzione del prezzo in seguito a mancata prestazione o prestazione non conforme a contratto non sono valide, qualora il diritto alla prestazione o alla riparazione del difetto sia caduto in prescrizione e da parte nostra venga sollevata l'eccezione di prescrizione. In aggiunta alle presenti disposizioni valgono le nostre Condizioni di garanzia supplementari, qualora esse siano state rispettivamente concordate nel caso specifico.

7.10 Al cliente spettano i diritti di rivalsa ai sensi degli Artt. 478 e 479 del Codice civile tedesco. La prescrizione dei diritti di rivalsa è definita dalle disposizioni di legge.

8. Responsabilità

8.1 È esclusa una responsabilità che si estenda oltre quanto definito alle cifre 4 e 7, indipendentemente dalla natura giuridica del diritto rivendicato. Ciò vale in particolare per diritti d'indennizzo dei danni causati da colpe al momento della stipula del contratto o da altri eventuali inadempimenti degli obblighi, oppure in caso di rivendicazione di pretese extracontrattuali relative al risarcimento di danni alle cose ai sensi dell'Art. 823 del Codice civile tedesco.

8.2 Qualora la responsabilità del risarcimento danni sia esclusa nei nostri confronti o applicabile in modo limitato, ciò vale anche per quanto concerne la personale responsabilità dei nostri impiegati, dipendenti, collaboratori, rappresentanti ed ausiliari.

9. Disposizioni finali

9.1 Il presente contratto sottostà al diritto tedesco. Non è applicabile la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali di beni mobili (CISG).

9.2 Luogo d'adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal contratto stipulato con noi è Friburgo in Brisgovia.

9.3 Il foro competente per qualsiasi controversia giuridica in relazione con il presente contratto viene stabilito dalla sede della nostra società. Inoltre a noi spetta la scelta se citare in giudizio il cliente anche nel luogo in cui intrattiene la sua sede, oppure far giudicare definitivamente tutte le controversie, derivanti o in relazione con il presente contratto, da uno o più giudici conciliatori, nominati secondo il Regolamento di conciliazione ed arbitrato della Camera di Commercio internazionale (ICC).

9.4 Qualora singole disposizioni del presente contratto dovessero risultare nulle, ciò non inficia la validità delle restanti disposizioni né la sussistenza del contratto stesso.

9.5 Le parti si impegnano a sostituire un'eventuale disposizione nulla con un'altra disposizione, che per le sue implicazioni economiche sia quanto più vicina possibile alla disposizione da sostituire. Tale procedura si applica analogamente per colmare eventuali lacune del contratto.

Aggiornamento del 01.03.2011
No. documento: 1103VU8372